

**Decreto del presidente della repubblica 9 marzo 1998, n. 107.
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/cee concernente le
informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto l'articolo 4 e gli allegati C e D della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, di attuazione della direttiva 79/530/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784, di attuazione della direttiva 79/531/CEE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 15 dicembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'etichettatura e le informazioni sul prodotto riguardanti il consumo di energia e gli altri dati complementari relativamente ai seguenti tipi di apparecchi domestici, anche se venduti per uso non domestico:

- a) frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;
- b) lavatrici, essiccatore e loro combinazioni;
- c) lavastoviglie;
- d) forni;
- e) scaldacqua e serbatoi di acqua calda;
- f) fonti di illuminazione;
- g) condizionatori d'aria.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le informazioni riportate in targa ai fini della sicurezza degli apparecchi di cui al comma 1.

3. Restano ferme, per quanto riguarda i forni elettrici, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784.

Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) distributore: qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che venda, noleggi, offra in leasing o esponga apparecchi domestici agli utilizzatori finali;
- b) fornitore: il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunità europea oppure il soggetto che immette il prodotto sul mercato comunitario;

- c) scheda: una tabella informativa standardizzata relativa all'apparecchio in questione;
- d) altre risorse essenziali: acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un apparecchio nel suo normale funzionamento;
- e) informazioni complementari: altre informazioni relative al funzionamento dell'apparecchio che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse essenziali.

Art. 3. - Modalità di informazione

1. Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia, nonché di altre risorse essenziali e le informazioni complementari relative agli apparecchi di cui all'articolo 1 sono rese note al consumatore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, con una scheda e con una etichetta apposta sull'apparecchio domestico offerto in vendita, noleggio o leasing oppure esposto all'utilizzatore finale.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove campagne di informazione a carattere educativo e promozionale allo scopo di incentivare un uso più responsabile dell'energia da parte dei consumatori.

Art. 4. - Obblighi del fornitore

1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, il fornitore appronta una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda contenente:

- a) la descrizione generale del prodotto;
- b) i risultati dei calcoli progettuali effettuati;
- c) i risultati delle prove effettuate anche da pertinenti organismi abilitati conformemente alle disposizioni comunitarie;
- d) le medesime informazioni di cui alle lettere a), b) e c) relativamente a modelli analoghi, qualora taluni dei valori siano stati individuati con riferimento agli stessi modelli. E' analogo un modello che differisce dal prodotto per elementi non essenziali alla determinazione del consumo di energia e degli altri dati complementari di cui all'articolo 1.

2. Il fornitore conserva la documentazione di cui al comma 1 per un periodo di cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare del prodotto e la esibisce su richiesta dell'autorità competente.

3. Il fornitore che immette sul mercato gli apparecchi di cui all'articolo 1 assicura prontamente al distributore la provvista gratuita di etichette conformi al presente regolamento.

4. Il fornitore correda il prodotto della relativa scheda informativa che deve riportare anche le informazioni contenute nell'etichetta ed essere inserita in tutti gli opuscoli illustrativi destinati al consumatore. In mancanza di opuscoli illustrativi, la scheda è acclusa alla documentazione che deve essere fornita con l'apparecchio.

5. E' vietato apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni concernenti il consumo di energia non conformi alle prescrizioni del presente regolamento e a quelle dettate specificatamente per gli apparecchi di cui all'articolo 1, comma 1, qualora ciò possa indurre in errore o ingenerare confusione nel consumatore. E' fatta salva l'applicazione dei marchi di qualità ecologica previsti da disposizioni comunitarie o nazionali.

6. La responsabilità, per colpa o dolo, dell'esattezza delle informazioni contenute sulle etichette e nelle schede è attribuita al fornitore.

7. L'autorità preposta alla vigilanza può richiedere al fornitore, con provvedimento motivato, di comprovare l'esattezza delle informazioni di cui al comma 6, qualora sussistano motivi di dubbio che le informazioni stesse non siano corrette.

Art. 5. - Obblighi del distributore

1. La responsabilità, per colpa o dolo, di corredare gli apparecchi di cui all'articolo 1 della scheda redatta in lingua italiana e, qualora un apparecchio sia esposto, di apporre l'etichetta, anch'essa in

lingua italiana, in una posizione chiaramente visibile, è attribuita al distributore.

2. Qualora gli apparecchi siano dati in noleggio o concessi in leasing o venduti in base a cataloghi per corrispondenza o in altra forma implicante che il potenziale contraente non possa prendere subito visione degli apparecchi stessi, il distributore è tenuto a garantire che al potenziale contraente vengano fornite le informazioni essenziali indicate sull'etichetta e nella scheda, prima di acquistare l'apparecchio.

Art. 6. - Autorità competente per la vigilanza e il controllo

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è l'autorità competente per la vigilanza e il controllo sull'applicazione del presente regolamento.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale dei propri uffici provinciali e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato, nonché delle autorità pubbliche locali competenti per materia; per le attività di verifica sulla veridicità del contenuto delle etichette può avvalersi, oltre che dei propri laboratori, anche di altri organismi individuati con specifico decreto.

3. Gli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono gli organi competenti a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1998

Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- L'art. 17, comma 1, della suddetta legge così recita:
"Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
 - b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
 - c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
 - d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
- La legge 9 marzo 1989, n. 86, riguarda: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari".
 - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, riguarda: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993". L'art. 4 della suddetta legge così recita:
 "Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare) - 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.
 2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86 come sostituito dall'art. 3 della presente legge".
 - L'allegato C (Elenco delle direttive da attuare in via regolamentare) e l'allegato D (Elenco delle direttive da attuare in via regolamentare per le quali si richiede il parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia sugli schemi dei relativi regolamenti) della suddetta legge comprendono la direttiva 97/75/CEE.
 - La direttiva 92/75/CEE è pubblicata in GUCE L 297 del 13 ottobre 1992.
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783 riguarda: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/530 relativa all'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici".
 - La direttiva 79/530/CEE è pubblicata in GUCE L 145 del 13 giugno 1979.
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784, riguarda: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/531 relativa alla applicazione ai forni elettrici della direttiva (CEE) n. 79/530 concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici".
 - La direttiva 79/531/CEE è pubblicata in GUCE, L 145 del 13 giugno 1979.

Nota all'art. 1:

- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784, vedi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, vedi nelle note alle premesse. Gli articoli 3 e 5 del suddetto decreto così recitano:

"Art. 3. - I prodotti di cui al precedente art. 1 devono essere muniti di etichette fornite dal costruttore ovvero dall'importatore, qualora il costruttore sia stabilito fuori della Comunità, al commerciante interessato, il quale deve provvedere alla loro applicazione sui rispettivi apparecchi ogni volta che vengono esposti ai potenziali acquirenti. L'etichetta deve essere apposta nel punto che sarà stabilito dal successivo provvedimento di esecuzione della direttiva di applicazione o, se esso non fosse precisato, in un punto facilmente visibile.

L'etichetta con le rispettive informazioni deve essere riprodotta nei cataloghi e nel materiale pubblicitario messi a disposizione del pubblico, nonché nei documenti tecnici di istruzioni d'uso

e nei certificati di garanzia destinati ai potenziali acquirenti, ad esclusione di campagne pubblicitarie condotte tramite giornali, riviste ed audiovisivi, trasmissioni radiofoniche e televisive, proiezioni cinematografiche e affissioni stradali.

Il costruttore ovvero l'importatore è responsabile della esattezza delle informazioni".

"Art. 5. - Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000.

Per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al precedente comma si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689".

- La legge 24 novembre 1981, n. 689, riguarda: "Modifiche al sistema penale".

Nota all'art. 6:

- La legge 24 novembre 1981, n. 689, riguarda: "Modifiche al sistema penale". L'art. 17 della suddetta legge così recita:

"Art. 17 (Obbligo del rapporto) - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente".